

Scheda informativa: Stesura degli atti tecnici

LBI Legge federale sui brevetti d'invenzione (RS 232.14)
OBI Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (RS 232.141)

1 Funzione e contenuto degli atti tecnici (art. 49 LBI)

Per ottenere un brevetto, l'oggetto per il quale è richiesta la protezione deve essere definito e descritto in modo chiaro e completo nei cosiddetti atti tecnici che fanno parte della domanda di brevetto.

Questi atti sono costituiti da:

- una descrizione dell'invenzione definita nelle rivendicazioni;
- una o più rivendicazioni che definiscono l'invenzione;
- un estratto che da un breve riassunto dell'invenzione;
- i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni.

2 Forma degli atti tecnici (art. 25 OBI)

Gli atti tecnici fungono da base per l'allestimento automatizzato dei documenti di brevetto.

Vanno pertanto osservate le seguenti disposizioni relative alla forma:

- Ogni parte costitutiva degli atti tecnici deve cominciare su un nuovo foglio; nel limite del possibile l'ordine delle parti sarà il seguente: descrizione, rivendicazioni, estratto, disegni.
- Gli atti tecnici devono essere presentati in tre esemplari.
- Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta: i fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato.
- Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm x 21 cm).
- Le pagine del testo (ossia quelle con descrizione, rivendicazioni ed estratto) devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm.
- Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe e rispettare l'ordine seguente: descrizione, rivendicazioni, estratto. I fogli dei disegni devono parimenti essere numerati, ricominciando da uno.
- I testi devono essere dattilografati o stampati. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l'interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile.
- La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.
- Di regola, le unità di misura utilizzate devono essere quelle definite nella legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e nell'ordinanza del 23 novembre 1994 sulle relative unità. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.
- Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di brevetto devono essere uniformi.

3 Parti degli atti tecnici

3.1 La descrizione (art. 50 LPI, art. 26 e 27 OBI)

La descrizione comincia con il titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell'invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fantasia.

L'introduzione esporrà l'invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.

Quando, nell'introduzione, viene fatto riferimento all'invenzione o alle invenzioni, è sufficiente citare le rivendicazioni corrispondenti. Non è necessario, né opportuno ripetere il contenuto delle rivendicazioni nell'introduzione.

La descrizione deve contenere un'enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e indicare brevemente il contenuto di ogni figura.

Tutte le invenzioni definite nelle rivendicazioni indipendenti ed tutte le forme d'esecuzione definite nelle rivendicazioni dipendenti devono essere spiegate in modo da poter essere attuate da una persona esperta.

A meno che non sia sufficientemente esposto in un altro modo, la descrizione deve contenere almeno un esempio di realizzazione di ogni invenzione.

Per le invenzioni nel campo della microbiologia si fa riferimento all'articolo 27 OBI.

Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare esplicitamente in che modo l'oggetto dell'invenzione può essere utilizzato industrialmente.

La descrizione deve essere comprensibile dal punto di vista tecnico.

Deve essere adatta a permettere l'interpretazione delle rivendicazioni. Ne consegue che:

- la presentazione dell'invenzione, ossia l'esposto, deve corrispondere a quanto rivendicato (nelle rivendicazioni indipendenti).
- se l'introduzione della descrizione contiene una definizione dell'invenzione, questa deve essere completa e corrispondere oggettivamente alla relativa rivendicazione indipendente. È tuttavia più semplice sostituire tale definizione con un riferimento alla relativa rivendicazione indipendente.
- i termini utilizzati nelle rivendicazioni indipendenti non possono essere arbitrari, ossia scostarsi dal linguaggio comune.

Se la descrizione contiene dei rinvii a disegni, è necessario utilizzare segni di riferimento (senza parentesi) che corrispondono a tali disegni.

3.2 Le rivendicazioni

3.2.1 In generale (art. 51 LBI)

Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto. La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

3.2.2 Rivendicazioni indipendenti (art. 52 LBI, art. 30 OBI)

Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione; il suo oggetto dovrà appartenere a una delle seguenti categorie:

- un procedimento, o
- un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o
- l'applicazione di un procedimento, o
- l'utilizzazione di un prodotto.

Più rivendicazioni indipendenti di uguale categoria o di categorie differenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

Una combinazione di rivendicazioni indipendenti, di uguale categoria o di categorie differenti, è unicamente accettabile se il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale appare da queste stesse rivendicazioni.

Questa condizione è segnatamente ritenuta soddisfatta se la domanda di brevetto contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti:

- oltre ad una prima rivendicazione per un procedimento: una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il prodotto che ne risulta e una rivendicazione sia per un'applicazione di detto procedimento, sia per un'utilizzazione di questo prodotto;
- oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d'esecuzione del procedimento e una rivendicazione per un'utilizzazione di detto prodotto o dispositivo.

3.2.3 Rivendicazioni dipendenti (art. 55 LBI, art. 31 OBI)

Qualsiasi rivendicazione dipendente deve riferirsi ad almeno una rivendicazione precedente e contenere le caratteristiche che contraddistinguono la forma speciale d'esecuzione, oggetto di questa rivendicazione.

Una rivendicazione dipendente può riferirsi a più rivendicazioni precedenti, purché le enumeri in modo chiaro ed esaustivo.

Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.

3.2.4 Prescrizioni di forma concernenti le rivendicazioni (art. 29 OBI)

Ogni rivendicazione deve indicare le caratteristiche tecniche dell'invenzione o della forma d'esecuzione particolare che ha come oggetto.

Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.

Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico. Di regola una rivendicazione comprende due parti:

- il preambolo che contiene la designazione e gli elementi noti dell'oggetto dell'invenzione,
- la parte caratterizzante che espone le caratteristiche particolari che, insieme al preambolo, devono definire una nuova invenzione. Questa parte è introdotta dalle parole «caratterizzato dal fatto che» o «caratterizzato da».

Di regola le rivendicazioni non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere «come descritto nella parte... della descrizione» o «come illustrato nella figura... dei disegni». I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell'invenzione, saranno riportati tra parentesi nelle rivendicazioni, se in tal modo è facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non servono alla definizione, onde per cui le rivendicazioni devono essere comprensibili anche in loro assenza, e non costituiscono una limitazione delle rivendicazioni.

Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

3.2.5 Osservazioni

Dato il ruolo importante svolto dalle rivendicazioni occorre dedicare particolare attenzione alla loro redazione. Il depositante deve indicare nella rivendicazione (risp. rivendicazione 1) in modo chiaro e conciso in cosa consiste l'invenzione.

La rivendicazione indipendente deve contenere le caratteristiche tecniche essenziali dell'oggetto dell'invenzione designato nel titolo, in particolare quelle che lo distinguono dagli oggetti analoghi già conosciuti. Tali caratteristiche dipendono dalla natura dell'oggetto rivendicato: se si tratta di un prodotto o di un dispositivo, la rivendicazione deve indicare caratteristiche materiali o tecniche precise, chiaramente riconoscibili sul prodotto o sul dispositivo in questione; un procedimento è, invece, essenzialmente definito dalle fasi delle operazioni da effettuare.

L'insieme di queste caratteristiche, che devono essere presenti in tutti gli esempi di esecuzione esposti nella descrizione, deve costituire qualche cosa di nuovo e risultante da un'attività inventiva.

Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, è auspicabile puntualizzare nella rivendicazione le principali caratteristiche con segni di riferimento tra parentesi, se ciò facilita la comprensione della rivendicazione.

Esempi di rivendicazioni

- a) Pneumatico per veicoli in genere contraddistinto dal fatto che il copertone racchiude più camere d'aria fra loro indipendenti, ogni camera d'aria essendo provvista di una valvola.
- b) Dispositivo per marcare i punti per giochi di bocce, caratterizzato da un telaio al quale sono fissate due guide sulle quali scorrono dei cartellini con cifre per la marcatura dei punti, detto telaio racchiudente una superficie che porta delle iscrizioni pubblicitarie ed essendo munito nella parte inferiore di ganci portanti delle bacchette allungabili che servono alla misurazione dei punti.
- c) Procedimento per la produzione di cartelli pubblicitari a colori, caratterizzato dal fatto che da fogli, ognuno dei quali ha un colore corrispondente a quello di un bozzetto del cartello che si vuole riprodurre, si ricavano mediante ritaglio sagome di forma corrispondente a quella di detti elementi e che si fissano queste sagome su di un fondo ed anche una sull'altra, componendo in tal modo riproduzioni a rilievo del detto bozzetto.

3.3 L'estratto (art. 55 b LBI, art. 32 OBI)

3.3.1 In generale

L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica. Esso deve permettere, durante le ricerche, di valutare se sia necessario consultare il fascicolo del brevetto o il fascicolo della domanda.

3.3.2 Contenuto

L'estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell'invenzione.

Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l'invenzione, una delle medesime almeno dovrebbe figurare nell'estratto.

Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l'invenzione uno dei medesimi almeno dovrebbe essere designato per essere ripreso nell'estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell'estratto. Per la riproduzione del(i) disegno(i) nel documento di brevetto è previsto uno spazio di soli 8x8 cm; le figure scelte devono dunque poter essere rimpicciolite.

L'estratto non conterrà più di centocinquanta parole.

3.3.3 Osservazioni

L'estratto ha innanzitutto lo scopo di facilitare le ricerche nelle collezioni di fascicoli di brevetti. A questo fine, il testo dell'estratto, all'occorrenza accompagnato da una riproduzione del disegno, viene stampato sulla copertina del fascicolo del brevetto, sotto il titolo.

Nella domanda di brevetto l'estratto deve figurare su un foglio a parte, allegato alla fine del testo.

Per adempiere al suo scopo di anteprima del contenuto del fascicolo, l'estratto deve, da un lato, riassumere fedelmente quanto esposto nel fascicolo stesso e, dall'altro, essere redatto in modo da risultare facilmente comprensibile anche per chi non è di lingua madre. Deve dunque essere articolato in più frasi semplici e qualora la domanda di brevetto contenga un disegno si riferirà alla figura che meglio illustra l'invenzione.

3.4 I disegni (art. 28 OBI)

- La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm X 17 cm, né essere inquadrate.
- I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinte scure; devono poter essere stampati così come sono.
- Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
- La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione dei disegni (ad es. elettronica o tramite fotocopia) permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi in cui figura su un dise-

gno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza.

- Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.
- I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione o nelle rivendicazioni.
- Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli a condizione che si possa costituire comodamente la figura ponendo i fogli uno accanto all'altro.
- Le diverse figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.
- I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.